



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 140

Roma, 30 luglio 2012

Oggetto: Notiziario FLP – Anche il TAR Lazio chiede alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla legittimità di una delle leggi Brunetta a danno dei dipendenti pubblici (D.L. 78/2010).

Si pubblica Notiziario della Segreteria Generale FLP n. 41 prot.n. 1661/FLP2012 del 27 luglio 2012, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Prot. n. 1661/FLP2012

Roma, 27 luglio 2012

NOTIZIARIO N° 41

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

Anche il TAR Lazio chiede alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla legittimità di una delle Leggi Brunetta a danno dei dipendenti pubblici (DL 78/2010)

Ordinanze TAR LAZIO n.4209/2012, n.4214/2012 e n.4215/2012 del 10.05.2012

La FLP informa che il TAR Lazio, Sezione II, in tutte e tre le ordinanze n.4209/2012, n.4214/2012 e n.4215/2012 emesse in data 10 maggio 2012:

- ha affermato *“che - ancor prima di esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti - il Collegio ritiene di dover innanzi tutto sollevare, d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto legge n.78/2010, omissis .. in relazione agli articoli 2, 3, 42, 53 e 97 Cost..”*;
- ha affermato che *“il Collegio ritiene di dover sollevare, d’ufficio, anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, del decreto legge n.78/2010,omissis.. in relazione agli articoli 2, 3, 42, 53 e 97 Cost..”*;
- ha *“considerato che, fermo restando quanto precede, rilevante e non manifestamente infondata appare anche la questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo del ricorso introduttivo, ove viene denunciata l’incostituzionalità dell’art. 9, commi 1, 2 e 21, e dell’art. 12, commi*

7 e 10, del decreto legge n. 78/2010, per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 1, Cost.”;

- **ha integralmente condiviso le considerazioni e le identiche conclusioni espresse dal T.A.R. Calabria, Sez. staccata di Reggio Calabria, con la ordinanza n. 89 del 1° febbraio 2012**, chiamato ad esaminare il ricorso proposto da taluni magistrati amministrativi avverso le «illegittime decurtazioni del trattamento retributivo» previste dal decreto legge n. 78/2010, sollevando, tra l'altro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 12, comma 7, del predetto decreto legge (**a riguardo si richiama l'iniziativa della FLP proposta a tutti i dipendenti pubblici** - con riferimento alla sentenza del TAR CALABRIA n.53 del 18.01.2012 - per la presentazione delle istanze di restituzione delle somme illegittimamente prelevate dallo stipendio - 2,50% sull'80% della retribuzione - a decorrere dall'1 gennaio 2011, con rivalutazione monetaria ed interessi legali);
- ha ordinato che **“ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 21, e dell'articolo 12, commi 7 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in relazione agli articoli 2, 3, 36, 42, 53, 97, e 117 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.”**

Si riportano le considerazioni del TAR Calabria approvate anche dal TAR Lazio:

IN RIFERIMENTO ALL'ART. 2 COMMA 2 DEL DL 78/2010

A) *la natura tributaria della disposizione posta dall'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2010.*

In particolare, secondo il T.A.R. Calabria, «nella prestazione imposta con la norma in esame devono essere ravvisati i caratteri della doverosità, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti, e del collegamento tra la prestazione di sostegno alla pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

In sostanza, sono previste l'imposizione di un sacrificio economico individuale, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio e, contestualmente, la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di integrare la finanza pubblica, ossia per reperire risorse necessarie a coprire spese pubblicheomissis.

In effetti, l'obiettivo di finanza pubblica evocato dal DL n. 78/2010 va oltre la mera riduzione dei costi o della spesa corrente degli Stati, attenendo, più propriamente, alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL ...omissis»;

B) *la conseguente violazione dei principi sanciti dall'art 53 Cost..*

Infatti la disposizione dell'art. 9, comma 2, «colpisce solo una specifica categoria di contribuenti, sulla base di loro peculiari qualità soggettive e non sulla base di determinate qualità di reddito, e, nello stesso tempo, impone una prestazione patrimoniale indipendente dall'effettiva capacità contributiva soggettiva globalmente considerataomissis...», introducendo un'imposizione sostanzialmente regressiva e discriminatoria.

Il primo profilo di incostituzionalità si ravvisa nel fatto che il prelievo è disposto esclusivamente in danno di una ben definita categoria socio-economica, i lavoratori dipendenti del settore pubblico, ..., laddove, utilizzando il termine "Tutti", la disposizione costituzionale è chiara nell'individuare in modo inequivoco ed onnicomprensivo la platea dei contribuenti da assoggettare al prelievo fiscale.

Con l'ord. n. 341/2000 la Consulta, dopo aver premesso che "l'art. 53 della Costituzione deve essere interpretato in modo unitario e coordinato, e non per preposizioni staccate ed autonome le une dalle altre" ha affermato che "la universalità della imposizione, desumibile dalla espressione testuale "tutti" (cittadini o non cittadini, in qualche modo con rapporti di collegamento con la Repubblica italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo generale, improntato al principio di eguaglianza (senza alcuna delle discriminazioni vietate: art. 3, primo comma, della Costituzione), di concorrere alle "spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" (con riferimento al singolo tributo ed al complesso della imposizione fiscale), come dovere inserito nei rapporti politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla collettività organizzata".

Manca, dunque, nella fattispecie normativa in esame l'indefettibile "raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)", che la Corte ha ritenuto essere la corretta condizione per un'imposizione contributiva equa.

Tale impostazione fa apparire decisamente anomala e non conforme alla Costituzione la scelta del Legislatore del 2010 che, in un contesto economico-finanziario esplicitamente qualificato come "eccezionale", avrebbe potuto operare soltanto interventi straordinari e/o temporanei di prelievo forzoso, ed invece ha posto in essere misure continuative e sostanzialmente stabili - e perciò dal palese sapore tributario - in quanto oltretutto prolungate nel triennio 2011 - 2013 (oltre che legate al superamento di scaglioni predeterminati, esattamente come le imposte); ma soprattutto ha indirizzato tale prelievo nei confronti di una ben limitata "classe di persone", ben guardandosi dall'operare nei confronti di "tutti" i contribuenti in possesso di determinate fasce di reddito, nessuno escluso (liberi professionisti, lavoratori dipendenti del settore privato, imprenditori e quant'altro), esentati immotivatamente dall'imposizione straordinaria, nonostante l'eccezionalità della situazione economica del Paese, come viceversa una corretta applicazione dei principi di cui all'art. 53 Cost. avrebbe richiesto»;

C) in via subordinata, per il caso in cui non fosse riconosciuta la natura tributaria alla disposizione in esame, la violazione dei principi sanciti dagli articoli 2 e 3 Cost. e dagli articoli 42 e 97 Cost..

Infatti la disposizione dell'art. 9, comma 2, «va a rideterminare, in senso ablativo, un trattamento economico già acquisito alla sfera del pubblico dipendente sub specie di diritto soggettivo.

Essa, pertanto, va ad incidere sullo status economico dei lavoratori ... alterando quel sinallagma che è il "proprium" dei rapporti di durata ed in particolare proprio dei rapporti di lavoro; basti considerare che sulla stabilità anche economica si fondano le aspettative, le progettualità e gli investimenti - di lungo periodo, se non addirittura a vita - del dipendente.

Sebbene nel nostro sistema costituzionale non sia affatto interdetto al Legislatore di emanare disposizioni atte a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, le disposizioni in esame sembrano non rispettare la condizione essenziale, ossia che la riforma "in pejus" non trasmodi in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali

fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (ex multis, Corte Cost., sent. n. 446/2002; ord. n. 327/2001; sentt. nn. 393/2000, 264/2005, 416/1999 n. 282/2005)».

Ne consegue, secondo il T.A.R. Calabria, innanzi tutto la violazione dell'art. 2 Cost., perché «la novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto di lavoro, realizzata dal D.L. 78/2010, oltre a tradursi nel grave scardinamento di un principio di rilevanza costituzionale, e quindi indeclinabile, della materia lavoristica (la proporzionalità tra prestazione e retribuzione ex art. 36 Cost.), va in fondo a sacrificare la stessa dignità sociale della persona-lavoratore pubblico, che si trova soggetto, senza possibilità di difesa, ad aggressioni patrimoniali sostanzialmente arbitrarie non solo nelle modalità del prelievo, nei tempi del medesimo e nelle soglie stipendiali cui attingere, ma nello stesso presupposto (il presentarsi di pretese esigenze finanziarie); e ciò perché a determinarlo è lo stesso soggetto (Stato) che opera il prelievo, avvalendosi della forza congiunta e soverchiante derivante dall'essere ad un tempo datore di lavoro e Legislatore, e senza che il destinatario del sacrificio possa essere considerato direttamente o indirettamente responsabile della crisi finanziaria e di cassa cui è chiamato a far fronte, derivando quest'ultima da fattori di squilibrio che sono ascrivibili a responsabilità (quantomeno politica) dello stesso organo che dispone il prelievo».

Ne consegue, altresì, la violazione degli articoli 42 e 97 Cost. perché «si dispone nei confronti dei pubblici dipendenti una vera e propria ablazione di redditi formanti oggetto di diritti quesiti, senza alcuna indennità, con conseguente violazione dell'art. 42 Cost., secondo cui "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale"».

Non appare dubitabile che l'espropriazione possa astrattamente colpire (stante l'uso dell'onnicomprensivo termine "proprietà privata" da parte del Costituente) anche beni mobili fungibili, quale il denaro (nella specie, gli stipendi pubblici nella misura già acquisita allo status economico del dipendente ...); secondo tale prospettazione, la fattispecie considerata consentirebbe di qualificare la norma di cui all'art. 9 comma 2 alla stregua di norma-provvedimento (in coerenza con la natura procedimentale dell'espropriazione), e dunque ne conseguirebbe la violazione dell'art. 97 Cost., perché del provvedimento la norma ha mutuato la natura, ma ha eliso il procedimento, nel cui ambito vanno convogliate quelle imprescindibili esigenze di equilibrio dell'esercizio del potere tipicamente volte ad assicurare il minimo sacrificio, il giusto equilibrio con l'indennità, nonché tutte quelle altre numerose facoltà di partecipazione degli interessati, che consentono a questi ultimi di verificare la legittimità e l'opportunità delle scelte cui sono chiamati a contribuire con il loro sacrificio, sia nell'an, che nel quantum delle misure richieste»;

D) in via ulteriormente subordinata, a prescindere dal fatto che sia riconosciuta o meno la natura tributaria della disposizione posta dall'art. 9, comma 2, la violazione dei principi sanciti dagli articoli 2 e 3 Cost. sotto altro profilo.

Infatti «la Carta Fondamentale, all'art. 3 comma 2, prevede quale precipuo "compito della Repubblica" (per tale intendendosi lo Stato-apparato, ossia l'insieme dei pubblici poteri, ivi compreso il Legislatore) quello di promuovere e garantire "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Poiché tale partecipazione "economica" non può essere ovviamente considerata solo dal lato "attivo" ma anche dal lato "passivo", ovvero inglobando una serie di oneri ed obblighi che ad essa naturalmente pertengono (tra i quali la contribuzione alle esigenze finanziarie dell'Erario, a loro volta correlate al soddisfacimento dei bisogni della comunità), il fine della norma è quello di incaricare lo Stato (e perciò tutti i pubblici poteri) di rimuovere gli squilibri socio-economici esistenti, ossia le diversificazioni economiche tra categorie sociali diverse, o tra lavoratori appartenenti ai diversi settori della società civile.

In questo senso, l'aver attribuito la parte predominante dello sforzo "contributivo" tramite una minore retribuzione ai dipendenti pubblici ... introduce forti discriminazioni nell'eguaglianza sostanziale dei soggetti dell'Ordinamento per le seguenti ragioni».

In particolare, secondo il T.A.R. Calabria, «viene sottoposta a prelievo una categoria di sicura "tassabilità" per via della garanzia della ritenuta alla fonte; al di là di ogni altra giustificazione ravvisabile nella ratio dell'istituto, il ricorso al prelievo fiscale è indotto dall'incapacità (tecnica o politica) di perseguire l'evasione fiscale, con conseguente vantaggio di fatto per i redditi non derivanti da lavoro dipendente nel settore pubblico.

Come evidenziato dai ricorrenti, lungi dall'impegnarsi nella predisposizione di strumenti fiscali efficaci nella prevenzione di tale fenomeno, il Legislatore statale inconcepibilmente ed intollerabilmente ha aumentato gli squilibri, trascurando del tutto di colpire le ricchezze evase al fisco e persino gli introiti derivanti da rendite ben conosciute (si pensi alle rendite catastali e finanziarie), per concentrarsi su una fascia specifica di lavoratori, colpevoli unicamente di possedere la qualità di pubblici impiegati ... e di avere redditi facilmente accertabili ed ancora più facilmente attaccabili».

Del resto «la soluzione in concreto adottata nel D.L. 78/2010 è stata probabilmente preferita:

- in quanto più "difendibile" da un punto di vista politico - ossia sul piano dell'accettabilità da parte dell'opinione pubblica generale, nel momento storico in cui è stata posta in essere; perché assume come propria la semplicistica e generalizzante opinione comune, secondo cui i redditi incisi, per il fatto stesso di essere "elevati", costituiscono per lo più "prebende di Stato";
- perché il "tributo", o comunque il prelievo, poteva comodamente essere qualificato come "riduzione di spesa"; e ciò naturalmente approfittando della coincidenza tra il soggetto che lo impone ed il datore di lavoro che si vede ridotto per legge il costo del lavoro.

Senonché, tali ipotesi ricostruttive non consentono di sostenere la costituzionalità della legge, fermo restando che le pretese "motivazioni" della manovra concepita a danno dei pubblici dipendenti non reggono ad un più approfondito esame.

Infatti, la capacità contributiva dei lavoratori dipendenti ... è già messa a dura prova da un sistema fiscale alimentato in grande misura dal meccanismo della ritenuta alla fonte.

Pertanto, prima di assoggettare ad ulteriore prelievo gli stipendi dei dipendenti pubblici destinatari di un'elevata retribuzione, si sarebbe dovuto verificare se tali dipendenti fossero - come effettivamente sono - già sottoposti ad una schiacciante imposizione fiscale, e conseguentemente concentrare la "riduzione della spesa" in altri settori, ad esempio frenando il ricorso sempre più frequente alle consulenze esterne in favore della Pubblica Amministrazione, oppure - argomento quest'ultimo di particolare rilievo - incidendo nel settore di tutte le c.d. spese (lato sensu) "clientelari", di particolare diffusione nel settore delle Autonomie regionali e locali (di difficoltosa riduzione, perché a torto ritenute essenziali alla politica ed alla formazione del consenso, così come inteso negli ultimi anni, come ad esempio i contributi a pioggia alle imprese, le spese per iniziative culturali, aggregative, le spese per società ed enti - satellite della PA, la formazione e così via)»;

IN RIFERIMENTO ALL'ART. 12 COMMA 7 DEL DL 78/2010

A) la disposizione in esame comporta «lo scaglionamento - in favore del solo datore di lavoro pubblico - dell'onere di corresponsione delle indennità, comunque denominate, di fine rapporto; il differimento opera diversamente, a seconda dell'ammontare complessivo delle prestazioni.

Ciò comporta una diminuzione patrimoniale certa (e quindi un altrettanto certo pregiudizio), che si identifica nella mancata corresponsione di interessi per la dilazione del pagamento; ma determina anche una più profonda compromissione del rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente pubblico, giacché le somme di cui trattasi hanno pacificamente natura retributiva, sia pure differita. L'operatività della rateizzazione è, d'altra parte, ineludibile, trattandosi di misura di carattere strutturale, non limitata - nella sua vigenza - ad un periodo di tempo predefinito»;

B) valgono anche per la disposizione in esame le medesime censure relative all'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010, da intendersi qui richiamate e reiterate per quanto di ragione.

Infatti, come evidenziato dal T.A.R. Calabria, «il mero differimento della retribuzione non risponde ad alcuna logica di riduzione di spesa, né può essere apprezzato in sede comunitaria, atteso che non si tratta di una misura strutturale ma di un mero rinvio della spesa, di talché la razionalità del "prelievo" mascherato cede innanzi alle esigenze di trasparenza dello Stato con il cittadino, oltre che di lealtà dello Stato-datore di lavoro con il dipendente che esige la giusta remunerazione di una vita di lavoro; analogo rilievo vale per la nuova e diversa incisione del computo dei trattamenti di fine servizio».

Inoltre, viene leso - senza che lo richieda il soddisfacimento di altri e più pregnanti principi costituzionali, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento - il principio di affidamento del pubblico dipendente nell'ordinario sviluppo economico della carriera, comprensivo del trattamento collegato alla cessazione del rapporto di impiego.

«È, del resto, fatto notorio che il pubblico dipendente, in molti casi, si propone - proprio attraverso l'integrale ed immediata percezione del trattamento di fine rapporto - di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita (pensiamo all'acquisto di una casa, alle spese per il matrimonio di un figlio, alla necessità di cure mediche, ecc.), ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo (pensiamo all'estinzione di un mutuo)».

A ciò si aggiunge che «vengono discriminati "in peius" i pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri cittadini e/o lavoratori, con palese violazione dell'art. 3 Cost., posto che nei riguardi dei lavoratori privati il (privato) datore di lavoro non è legittimato ad effettuare alcuna rateizzazione del TFR».

Palese è anche «la violazione dell'art. 36 Cost., tenuto conto che il trattamento di fine rapporto, e gli istituti equivalenti, altro non sono se non una retribuzione differita, i cui importi devono pertanto essere restituiti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto. Non appare dunque appropriato che il datore di lavoro, approfittando della coincidenza tra questo suo ruolo e quello di Legislatore, dilazioni dei pagamenti che sono dovuti nella loro interezza, a fronte del prelievo frattanto operato, e contestualmente rivoluzioni, da un giorno all'altro, le regole in ordine alle modalità di quantificazione dell'indennità di buonuscita, ledendo il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto».

Infine «viene completamente svuotata la capacità autorganizzativa delle P.A., che dovrebbero normalmente potersi esprimere anche in riferimento allo stato economico del personale, secondo i generali principi espressi dall'art. 97 Cost.»;

IN RIFERIMENTO ALL'ART. 9, COMMI 1, 2 E 21, ED ALL'ART.12, COMMI 7 E 10, DEL DL 78/2010

A) in punto di rilevanza della questione, il Collegio osserva che la tesi secondo la quale l'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 sarebbe implicitamente applicabile anche all'AGCOM - sostenuta dai ricorrenti nel secondo motivo - sembrerebbe trovare conferma in una recente pronuncia della I Sezione di

questo Tribunale (sentenza 18 aprile 2012, n. 3502), con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto da alcuni dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato avverso la delibera della medesima Autorità in data 19 gennaio 2011, con la quale è stata disciplinata l'applicazione delle norme di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui al decreto legge 78/2010 al predetto ente.

Infatti la I Sezione ha annullato la predetta delibera in data 19 gennaio 2011 rimettendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'adozione «delle misure volte a perseguire l'obiettivo del raggiungimento delle economie di spesa da realizzarsi secondo i principi del Titolo I del d.l. 78/2010, nel solco di quanto stabilito dalla Banca d'Italia».

Tuttavia la tesi in esame, a ben vedere, non può essere condivisa perché, a fronte della già evidenziata inclusione delle Autorità indipendenti (ivi compresa l'AGCOM) nell'elenco ISTAT, la disposizione dell'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 si presenta come una norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di essere applicata in ambiti diversi da quelli espressamente indicati dal legislatore (ossia alla sola Banca d'Italia);

B) in punto di non manifesta infondatezza della questione, in aggiunta alle considerazioni svolte dai ricorrenti nel primo motivo sulla autonomia ed indipendenza organizzativa e finanziaria (considerazioni che devono intendersi qui integralmente richiamate), il Collegio ritiene sufficiente evidenziare che, a fronte di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. un., ord. n. 13446/2005 cit.) in merito alla «accentuata autonomia - rispetto al potere esecutivo - su cui tutte le Autorità indipendenti fondano la loro presenza nell'ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale», la mancata applicazione all'AGCOM del regime speciale previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 per la Banca d'Italia, oltre a comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra enti appartenenti alla medesima categoria (quella delle Autorità indipendenti), finisce per pregiudicare gravemente l'autonomia e l'indipendenza organizzativa e finanziaria riconosciuta all'AGCOM dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, in contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, comma 1, Cost.;

Spetta ora alla Consulta l'arduo compito di sciogliere il nodo sulla conformità costituzionale delle norme in esame, oggetto di molteplici profili critici egregiamente illustrati dai giudici amministrativi.

In allegato:

- ⇒ Le norme “inquisite” del DL 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122;
- ⇒ Le tre ordinanze del TAR Lazio, Sez. II, n. 4209/2012, n. 4214/2012 e n.4215/2012 tutte datate 10.05.2012;
- ⇒ La sentenza non definitiva del TAR CALABRIA - Sez. Staccata di Reggio Calabria, n° 53 del 18.01.2012;
- ⇒ L'ordinanza del TAR CALABRIA - Sez. Staccata di Reggio Calabria, n° 89 del 01.02.2012.

Dipartimento Studi e Legislazione